Documenti ed Informazioni su Statuti - 10/09/2016 18:58:36

Documento Richiesto
Ragione Sociale: CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A. Indirizzo: DEL CARMINE 20121 MILANO MI CCIAA: MI NREA: 2068250 Documento: STATUTO

STATUTO

CAPITAL FOR PROGRESS 1 S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI PIAZZA DEL CARMINE 4
Numero REA: MI - 2068250
Codice fiscale: 09095340965
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-08-2015 - Statuto completo 2

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1.

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "**Capital For Progress 1 S.p.A.**" (la "**Società**")

ARTICOLO 2.

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

ARTICOLO 3.

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2017 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4.

4.1 La Società ha per oggetto :

a. la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l' "**Operazione Rilevante**");

b. la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all'attività di amministrazione e gestione di partecipazioni, anche lo svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.

4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI -RECESSO

ARTICOLO 5.

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a **Euro 526.330,00** (Euro cinquecentoventiseimila trecentotrenta e EuroCent zero); le partecipazioni sociali sono rappresentate da **5.263.300** (cinquemilioni duecentosessantatremilatrecento) **azioni** senza indicazione del valore nominale delle quali

- 5.110.000 (cinquemilionicentodiecimila) Azioni Ordinarie;
- 153.300 (centocinquantatremilatrecento) Azioni Speciali.

L'Assemblea straordinaria del giorno 9 luglio 2015, di cui al verbale redatto dal Notaio Giuseppe Giordano il successivo 13 luglio 2015 (rep. 8.265/racc. 4.661), ha deliberato l'emissione fino a un massimo di 3.250.000 (tremilioniduecentocinquantamila) opzioni azionarie uniformi (c.d. stock purchase warrants) disciplinate dal regolamento di emissione denominato "Warrant Capital For Progress 1 S.p.A." (il **Regolamento Warrant**) con contestuale aumento di capitale a servizio di di un importo massimo fino a € 325.000,00 (Euro trecentoventicinquemila e Euro Cent).

5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio.

5.5 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6.

6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**").

6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque sino al 31 dicembre 2017;

(b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 29.2;

(e) sono convertite in Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 6.5, oltre all'ipotesi di cui alla lettera f) che segue;

(f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 38.325 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 53.655 Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta

consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 61.320 Azioni Speciali (pari al 40% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

(iii) nella misura di n. 153.300 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell' amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei o più membri.

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Ove l'Operazione Rilevante e la relativa modifica dell'oggetto sociale della Società fossero approvate dall'assemblea e si verifichino tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione

di cui all' Art. 2437-quater cod. civ., primo comma) il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ.

6.6 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) ad effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

ARTICOLO 7.

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 8 luglio 2015, è depositata su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società (il "**Conto Corrente Vincolato**") fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle

somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

ARTICOLO 8.

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.

8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

TITOLO IV

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

ARTICOLO 9.

9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del

diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ARTICOLO 10.

10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11.

11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

ARTICOLO 12.

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13.

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14.

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 15.

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia il quale prevede la preventiva autorizzazione assembleare nelle seguenti ipotesi (i) cambiamenti rilevanti alla politica di investimento della Società, (ii) il perfezionamento di qualsiasi accordo che possa condurre a un *reverse take over*, (iii) qualunque cessione che determini un cambiamento sostanziale del *business* della Società ai sensi della normativa regolamentare applicabile; (iv) la revoca dall'ammissione delle azioni dall'AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato per le finalità indicate nel precedente articolo 7.3 e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione

Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale la condizione risolutiva si considererà non avverata.

15.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.2 (con riferimento alle caratteristiche dei *warrant*), 6.3, 7.3, 16.1 e 21.1 del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, restando inteso che in caso di modifiche al paragrafo 6.4 le stesse resteranno subordinate anche all'approvazione dell'assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16.

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 3 (tre) membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere

convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

ARTICOLO 17.

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 18.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19.

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

ARTICOLO 20.

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, restando inteso che, in caso di parità di voti, al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito valore doppio.

ARTICOLO 21.

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 15.1.

21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ARTICOLO 22.

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23.

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 24.

24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25.

25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 26.

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27.

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28.

28.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29.

29.1 In caso di scioglimento della Società, per la scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 3 la dottoressa Gaia Silvia Balp (c.f. BLPGLV69P56F205L) sarà nominata liquidatore con i poteri previsti dall'articolo 2489 primo comma del codice civile e gli amministratori non saranno pertanto obbligati a convocare l'assemblea affinchè proceda a tale nomina. Nel caso in cui Gaia Silvia Balp non possa o non intenda accettare l'incarico di liquidatore, l'Assemblea provvede anche a nominare i liquidatori, previa determinazione del loro numero.

29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;

(b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e

(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30.

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto sì applicano le norme di legge.